



Servizio Sociale dei Comuni  
LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO

## CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SACILE, ENTE GESTORE DEI “SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO” E L'ESERCIZIO COMMERCIALE PER L'UTILIZZO ED IL PAGAMENTO DEI “BUONI SPESA” EROGATI A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI

Il giorno \_\_\_\_\_

**TRA**

Il Comune di Sacile (nel prosieguo: il Comune), codice fiscale 80001830936, avente sede in Piazza del Popolo 65, in qualità di Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni (nel prosieguo: SSC), rappresentato da Francesca Ruscica, nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 27.08.1976 domiciliata per la sua carica presso il Comune di Sacile, Piazza del Popolo 65, abilitata alla sottoscrizione del presente contratto ai sensi del Decreto n. 14 del 19.12.2019 del Sindaco che interviene al presente atto in qualità di Responsabile Servizio Sociale dei Comuni Livenza Cansiglio Cavallo in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale nr. 195 del 07 ottobre 2019 di recepimento della deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 22 del 30 settembre 2019 e successive modifiche e della deliberazione di Giunta comunale n.....del.....di recepimento della deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.....del.....di approvazione delle linee guida per l'erogazione dei buoni spesa Covid anno 2021

**E**

l'esercizio commerciale (nel prosieguo: l'esercente convenzionato) Fare clic o toccare qui per immettere il testo.con sede in Via Fare clic o toccare qui per immettere il testo.- P.IVA Fare clic o toccare qui per immettere il testo.- sede operativa a Fare clic o toccare qui per immettere il testo.Via Fare clic o toccare qui per immettere il testo. nella persona di Fare clic o toccare qui per immettere il testo.che interviene al presente atto in qualità di **RAPPRESENTANTE LEGALE** .

Premesso che l'SSC, al fine di realizzare il diritto all'inclusione sociale, il sostegno all'autonomia economica e lavorativa dei singoli cittadini e dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica e al contempo, sostenere gli esercizi commerciali del territorio, oltre che coniugare la libertà di scelta del cittadino beneficiario del buono con il pieno controllo del contributo pubblico in attuazione dell'art. 17 della legge n. 328/2000, ha inteso dare seguito a misure di solidarietà sociale tramite:

- l'acquisto di beni di prima necessità e di carburante per le famiglie attraverso l'erogazione di “**Buoni Spesa cartacei o telematici**” a favore di nuclei in difficoltà, da spendersi presso gli esercizi commerciali del territorio convenzionati. Tale iniziativa è tesa al contempo a rivitalizzare il territorio e sostenere gli esercizi che in esso operano.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei

- “Buoni Spesa inclusione” per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità, prodotti farmaceutici e para-farmaceutici e combustibile per rifornimento automobili (per l'autonomia lavorativa), presso gli esercizi commerciali convenzionati.
- “Buoni spesa Covid” per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità, prodotti farmaceutici e para-farmaceutici presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra l'esercizio commerciale e il Servizio sociale dei Comuni LCC, Ente gestore Comune di Sacile.

### ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I “Buoni Spesa inclusione” su supporto cartaceo sono nominali del valore di euro 10,00 (dieci)/ 20 (venti); rilasciati dalle Unità operative territoriali del SSC del Comune di riferimento ai cittadini aventi diritto possono essere spesi anche in modo cumulativo presso gli esercizi convenzionati.

Nello specifico i buoni spesa sono cumulabili fra loro nella stessa spesa, non cedibili a terzi e non convertibili in denaro contante. Il parziale loro utilizzo non dà diritto a resto. Possono essere previste in futuro anche gestioni telematiche.

I “Buoni spesa Covid 19” sono gestiti mediante il supporto di piattaforme digitali dedicate; non sono cedibili a terzi e non sono convertibili in denaro contante. Il loro parziale utilizzo non dà diritto a resto. L'esercente viene abilitato tramite apposite credenziali all'accesso alla piattaforma individuata dal SSC dove sono possibili visualizzazioni dei movimenti e stampa dei rendiconti.

Resta inteso che i cittadini aventi diritto all'utilizzo dei buoni sono liberi di utilizzare gli stessi in uno o più esercizi convenzionati senza nessun genere di vincolo ad alcuno esercente.

### ART. 3 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico sul conto corrente dedicato, a fronte di presentazione a scelta dell'esercente convenzionato di una delle seguenti modalità di fatturazione:

- a) elettronica con indicazione “fuori campo IVA art. 2 DPR 633/72” con le seguenti informazioni:

P.IVA	CODICE IPA	CODICE UNIVOCO UFFICIO	NOME UFFICIO
-------	---------------	---------------------------	--------------

00262850936	c_h657	CRWVXZ	Ambito Distrettuale 6.1 (Servizio Sociale)
-------------	--------	--------	--

- b) nota di addebito cartacea con indicazione “fuori campo IVA art. 2 DPR 633/72” presentata presso il Servizio Sociale dei Comuni (Sede viale Zancanaro nr.6 – 33077 Sacile) o spedita tramite PEC all’indirizzo comune.sacile@certgov.fvg.it

La fattura elettronica e la nota di addebito vanno accompagnate:

- nel caso di buoni spesa cartacei, dai relativi scontrini e dai buoni fisici;
- nel caso di buoni telematici, dai rendiconti e dai relativi scontrini;

La liquidazione dell’importo, accertata la regolarità della procedura, potrà essere effettuata mensilmente dal Comune di Sacile, ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni.

#### **ART. 4 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA**

Con il “buono spesa” possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

- o Prodotti alimentari e alimenti per neonati e bambini;
- o Prodotti per l’igiene personale e ambientale;
- o Prodotti parafarmaceutici e farmaci;
- o in generale tutti i prodotti necessari a garantire i beni essenziali del singolo e del suo nucleo familiare.
- o Combustibile per rifornimento automobili (\*)

(\*) L’acquisto di combustibile per il rifornimento automobili non è ammesso con i buoni spesa finalizzati alla solidarietà alimentare per emergenza Covid;

È tassativamente vietato l’acquisto tramite i “buoni spesa” dei seguenti prodotti:

- o tabacchi
- o alcolici, superalcolici
- o giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto)
- o cosmetici
- o profumi
- o generi da maquillage
- o ricariche telefoniche

È in capo all’esercente convenzionato la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell’utente sia accertando l’identità del beneficiario che verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

#### **ART. 5 – ONERI E ATTIVITA’ A CARICO DELL’ESERCIZIO COMMERCIALE CONVENZIONATO**

L’attività dell’esercizio convenzionato riguarderà:

- accettazione del buono previa verifica dell’autenticità dello stesso;

- monitoraggio sul corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari
- verifica dei documenti d'identità del possessore del buono;
- verifica che i prodotti acquistati rientrino fra quelli ammessi.

## **ART. 6 – ONERI E ATTIVITA' A CARICO DEL COMUNE**

L'attività da parte del SSC riguarderà:

- Mappatura degli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale;
- convenzionamento con gli esercizi aderenti all'iniziativa;
- mantenimento e sviluppo della rete dei convenzionati;
- il pagamento ai negozianti degli importi, oggetto della convenzione, fatturati
- monitoraggio periodico e a campione sul rispetto della convenzione da parte dell'esercizio commerciale, in particolare sul corretto utilizzo dei buoni spesa.

## **ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione decorre dal giorno [Fare clic o toccare qui per immettere una data.](#) fino al 25.02.2023.

## **ART. 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'esercizio convenzionato ha l'obbligo:

- di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'esercizio convenzionato è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'SSC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, fermo restando che l'esercizio convenzionato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al SSC.

Fermo restando quanto previsto nel successivo art. "Trattamento dei dati personali", l'esercizio convenzionato si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

## **ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 Reg. UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione della convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 della normativa stessa.

Con la sottoscrizione l'esercente prende atto che il trattamento dei dati da esso forniti, per la gestione dei "Buoni Spesa" avverrà anche tramite comunicazione e/o utilizzo di piattaforme informatiche individuate dal Servizio Sociale, che in ossequio alla normativa vigente posta a tutela dei dati personali, dovranno presentare idonee garanzie per la tutela dei dati personali ed in relazione alle quali i fornitori dovranno essere debitamente nominati e responsabilizzati.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure tecniche organizzative adeguate volte a garantire un rischio di livello di sicurezza adeguato.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'esercizio convenzionato si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

L'esercizio convenzionato, in qualità di "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" si obbliga a:

- collaborare con il Titolare del trattamento all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa;
- collaborare con il Titolare del trattamento all'evasione delle richieste degli interessati;
- verificare e controllare che nell'ambito della propria organizzazione il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto della normativa vigente;
- disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza degli accessi agli stessi;
- individuare le persone autorizzate al trattamento, garantendo che le stesse operino nel rispetto degli obblighi di riservatezza, di correttezza e liceità previsti per il trattamento;
- redigere e tenere aggiornato l'apposito Registro delle attività di trattamento;
- coordinare le operazioni di trattamento;
- comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi elemento nuovo, oggettivo o soggettivo, che possa compromettere il corretto espletamento del trattamento dei dati personali;
- comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali violazioni dei dati (data breach) che possano arrecare qualsivoglia nocumento ai soggetti interessati;

- nel caso emergano necessità di eseguire operazioni di trattamento diverse ed eccezionali rispetto a quelle funzionalmente collegate al servizio prestato, informarne tempestivamente il Titolare del trattamento;
- ricorrere a uno o più sub-responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per l'esecuzione di specifiche attività previste dal servizio, esclusivamente previa autorizzazione del Titolare del trattamento.

L'esercizio convenzionato in nessun caso potrà comunicare, diffondere, utilizzare autonomamente diversi da quelli sopra indicati i dati personali oggetto del trattamento.

In caso di mancata accettazione della nomina a "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", l'SSC ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente convenzione, fermo restando che l'esercizio convenzionato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare dal Servizio Sociale dei Comuni.

#### **ART. 10 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'esercizio convenzionato si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle disposizioni in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i pagamenti è il seguente:

conto corrente n. [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#) intestato all'Impresa presso [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#), Agenzia [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#), via [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#) IBAN [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#)

Le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono:

- 1) nome cognome [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#) (C.F. [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#)) nato/a a [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#) il [Fare clic o toccare qui per immettere una data.](#) residente a [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#) in via e n° [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#) Provincia [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#) in qualità di **RAPPRESENTANTE LEGALE**;
- 2) nome cognome [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#) (C.F. [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#)) nato/a a [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#) il [Fare clic o toccare qui per immettere una data.](#) residente a [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#) in via e n° [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#) Provincia [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#) in qualità di [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#);

L'esercizio convenzionato dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto

2010, n. 136.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della convenzione.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'esercizio convenzionato è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni.

In difetto di tale comunicazione, l'esercizio convenzionato non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **ART. 11 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO**

In ogni caso ciascuna delle parti ha facoltà di risolvere la presente intesa mediante PEC con effetto dal trentesimo giorno dalla data della ricezione della stessa.

In caso di accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 5 della presente Convenzione da parte dell'esercizio convenzionato, il SSC si riserva la facoltà di chiedere al medesimo chiarimenti.

Le motivazioni, precise e puntuali, dovranno essere partecipate al SSC tramite, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Se il SSC riterrà insufficienti le motivazioni esposte si riserva di risolvere il contratto con effetto immediato.

#### **ART. 12 – CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Pordenone, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

#### **ART. 13 – SPESE CONVENZIONE**

Le spese inerenti alla registrazione della presente Convenzione sono a carico dell'esercizio convenzionato.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

#### **ART. 14 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.



Servizio Sociale dei Comuni  
LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO

Letto, confermato, sottoscritto

Sacile Fare clic o toccare qui per immettere una data.

Il Comune di Sacile

L'Esercizio Commerciale

---

---